



TRIBUTI

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA PER LE ENTRATE RISCOSSE
MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Finalità del regolamento

Art. 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata

Art. 4 - Atti esclusi dalla definizione agevolata

Art. 5 - Modalità di applicazione della definizione agevolata

Art. 6 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 7 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 8 - Efficacia della definizione agevolata

Art. 9 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 10 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 11 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 12 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 14 - Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, comma 11-quater del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, che estende la "definizione agevolata" dei carichi pendenti, introdotta dal D. L. n. 193/2016, relativamente alle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, disciplinate dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2
Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale o un atto di liquidazione divenuto esecutivo per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa, disciplinata dal presente regolamento.
2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3
Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate di cui al comma 1, del precedente articolo, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva, mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come disciplinato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 sono equiparate le liquidazioni divenute esecutive.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale o la liquidazione esecutiva è stata notificata negli anni dal 2000 al 16 ottobre 2017, dal comune, dal concessionario della riscossione o dalle società pubbliche di cui al comma 5, del richiamato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
4. Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, ai sensi i cui al D.P.R. n. 602/73, sono assoggettate *ex lege* alle disposizioni previste in materia di definizione agevolata.

Art. 4
Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.
2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:
 - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Art. 5
Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il cittadino che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 28.02.2018.

3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

4. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta al Comune o all'agente della riscossione/concessionario a cui il Comune ha affidato la gestione della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle proprie entrate, apposita istanza entro il 28.02.2017.

2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza.

3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento. Il numero massimo di rate è pari a n. 5 cinque, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 28 febbraio 2019.

4. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione o liquidazione divenuta esecutiva.

Art. 7

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune o l'agente della riscossione comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune o dall'agente della riscossione sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato, con cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune o dell'agente della riscossione entro il 30 giugno 2018.

4. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o l'agente della riscossione comunica a coloro che hanno presentato l'istanza, entro il 30 giugno 2018 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento.

5. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma, viene comunicato l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Art. 8
Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune o dall'agente della riscossione.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria utilizzando l'IBAN IT49D050344548000000080040.

Art. 9
Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, emessi dal Comune o dallo stesso agente della riscossione.
2. In presenza di piani rateali già in essere, può essere ammessa la definizione agevolata purché il contribuente abbia adempiuto ai versamenti già scaduti alla data di presentazione dell'istanza.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate:
per le ingiunzioni fiscali di importo fino ad euro 1.000,00, possono essere concesse fino a 2 rate;
per le somme superiori ad euro 1.000,00 possono essere concesse fino a 5 rate;
5. Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi *al tasso d'interesse legale*.

Art. 10
Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.
3. Nel caso di cui al comma 2, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

Art. 11
Procedure cautelative ed esecutive

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
2. Il Comune o l'agente della riscossione non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.
3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. Il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata decorrono dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune.
3. Il Comune e l'agente della riscossione adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, occorre fare riferimento alle disposizioni dettate dal D.L. n. 148/2017, e dalle previsioni normative collegate.